

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

ERRATA CORRIGE.

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 30: «Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta». (Pubblicata sul B.U. n. 52 del 13 dicembre 2005).

A causa di un errore materiale, è necessario ripubblicare l'intero testo della legge sopraccitata, fermi restanti l'entrata in vigore ed ogni altro effetto conseguente alla pubblicazione nel B.U. n. 52 del 13 dicembre 2005

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 30.

Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. In attuazione degli articoli 2, primo comma, lettera q), e 3, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione promuove le azioni di protezione e riqualificazione dei beni culturali ed ambientali, disciplinando con la presente legge gli interventi per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico dei borghi storici della Valle d'Aosta e gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

ERRATA.

Loi régionale n° 30 du 18 novembre 2005, portant mesures en matière d'aide à la protection, à la conservation et à la valorisation des bourgs en Vallée d'Aoste. (Publiée au B.O. n° 52 du 13 décembre 2005).

En raison d'une erreur matérielle il y a lieu de publier à nouveau le texte entier de la loi susmentionnée, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 52 du 13 décembre 2005.

Loi régionale n° 30 du 18 novembre 2005,

portant mesures en matière d'aide à la protection, à la conservation et à la valorisation des bourgs en Vallée d'Aoste.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet et buts*)

1. En application des dispositions de la lettre q) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre m) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) la Région lance des actions de protection et de requalification des biens culturels et environnementaux et régleme, par la présente loi, les travaux de sauvegarde et de revitalisation du tissu historique, social, culturel et économique des bourgs historiques de la Vallée d'Aoste, ainsi que les aides financières destinées à favoriser la réhabilitation et la valorisation de ces derniers.
2. Les actions prévues par la présente loi visent à promouvoir :

- a) la conoscenza, la protezione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei borghi storici, al fine di evitare il degrado o la perdita dei valori tradizionali di cui tale patrimonio è testimonianza;
- b) la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi, in armonia con i principi sanciti, anche a livello internazionale, in materia di tutela e valorizzazione ed in particolare dagli articoli 6, comma 1, e 10 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, il cui cardine è costituito dalle politiche di conservazione integrata;
- c) il miglioramento della qualità dell'ambiente costruito e dell'accoglienza, anche in funzione dello sviluppo di tipi diversi di turismo culturale;
- d) il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo difforme rispetto alla sua naturale destinazione, favorendo la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite e determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive e i servizi sociali.

Art. 2

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, per borghi si intendono gli agglomerati definiti dall'articolo 36 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, ed elencati nell'allegato A.
2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti all'interno della delimitazione dei borghi, operata dai Comuni in sede di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) al PTP.
3. Nelle more dell'approvazione della delimitazione dei borghi di cui al comma 2, i contributi sono concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti nelle zone A dei PRGC, corrispondenti ai borghi elencati nell'allegato A.
4. I contributi non sono comunque concedibili quando si tratti di interventi aventi ad oggetto immobili che, ancorché ricompresi nelle delimitazioni territoriali di cui ai commi 2 e 3, a giudizio della struttura regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominata struttura competente, non costituiscono parte integrante del tessuto storico del borgo.

Art. 3

(Interventi ammessi al contributo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, possono essere concessi contributi per i seguenti interventi:
 - a) sistemazione di spazi o di edifici pubblici finalizzata alla predisposizione di strutture di cantiere ad even-

- a) la connaissance, la protection, la requalification et la revitalisation des bourgs historiques afin d'éviter la dégradation ou la perte des valeurs traditionnelles dont ce patrimoine est le témoignage ;
- b) la sauvegarde, la conservation et la valorisation des bourgs, en harmonie avec les principes de protection et de valorisation reconnus même au niveau international et inscrits, notamment, dans les art. 6, premier alinéa, et 10 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985, dont le pivot est constitué par les politiques de conservation intégrée ;
- c) l'amélioration de la qualité de l'environnement bâti et de l'accueil, entre autres en fonction du développement de plusieurs types de tourisme culturel ;
- d) la réhabilitation du bâti abandonné, dégradé ou mal utilisé par rapport à sa destination naturelle, en favorisant le maintien des fonctions traditionnelles affaiblies et en définissant les modalités de réalisation des travaux nécessaires afin de permettre des conditions de vie adéquates pour ce qui est des habitations, des activités productives et des services sociaux.

Art. 2

(Définitions et domaine d'application)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par bourgs les agglomérations définies à l'art. 36 des normes d'application du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP) approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 et énumérées à l'annexe A de la présente loi.
2. Les financements objet de la présente loi peuvent être accordés pour des travaux sur des immeubles situés dans le périmètre des bourgs, périmètre dont la délimitation est établie par les Communes lors de l'harmonisation du plan régulateur général communal (PRGC) avec les dispositions du PTP.
3. Dans l'attente de l'approbation de la délimitation visée au deuxième alinéa du présent article, les financements sont accordés pour les travaux sur des immeubles situés dans les zones A des PRGC, qui correspondent aux bourgs énumérés à l'annexe A de la présente loi.
4. En tout état de cause, les financements ne peuvent être accordés en cas de travaux sur des immeubles que la structure régionale compétente en matière de biens culturels, ci-après dénommée « structure compétente », ne considère pas comme faisant partie intégrante du tissu historique du bourg, bien qu'ils soient situés dans les périmètres visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 3

(Travaux admis au financement)

1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi et sans préjudice des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 2, les financements peuvent être accordés pour les travaux suivants :
 - a) aménagement d'espaces ou de bâtiments publics des-

tuale uso collettivo volte ad incoraggiare ed agevolare tutti gli interventi di recupero da realizzare nell'ambito considerato;

- b) esecuzione di opere di restauro o di riqualificazione degli spazi pubblici e privati e degli elementi di uso collettivo;
 - c) esecuzione di opere di manutenzione o di restauro architettonico delle facciate;
 - d) esecuzione di opere di restauro specialistico di affreschi, di opere scultoree inglobate nell'edificio, di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio, di elementi strutturali particolari o di altre parti significative evidenziate dalle indagini conoscitive.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da uno studio che comprende le indagini storiche, archeologiche e diagnostiche, il rilievo critico, architettonico e storico-artistico, e che costituisce parte integrante del progetto di intervento; anche tale studio può essere ammesso a contributo.
 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati in conformità alle linee guida per il recupero, di cui all'allegato B.
 4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche su parti limitate dell'edificio, purché lo studio preliminare riguardi l'intero fabbricato e la proposta progettuale autorizzata contenga le indicazioni relative alle parti comuni dell'edificio, vincolanti anche per ogni successivo intervento volto al recupero dell'edificio medesimo.

Art. 4
(Entità dei contributi)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, il limite massimo di contributo concedibile è di euro 150.000.
2. Per gli studi di cui all'articolo 3, comma 2, il limite massimo di contributo concedibile è di euro 30.000. L'erogazione è subordinata all'avvio dei lavori oggetto dello studio finanziato.
3. Il contributo non può comunque superare, per ogni intervento, l'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 5
(Presentazione delle domande)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, i proprietari degli immobili oggetto di intervento devono presentare domanda alla struttura competente; la domanda è corredata della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura competente.

tinés à accueillir les structures d'un chantier, éventuellement à usage collectif, afin d'encourager et de faciliter les travaux de réhabilitation à effectuer dans le périmètre en cause ;

- b) exécution de travaux de réhabilitation ou de requalification des espaces publics et privés, ainsi que des biens destinés à un usage collectif ;
 - c) exécution de travaux d'entretien ou de réhabilitation architecturale des façades ;
 - d) exécution de travaux de restauration des fresques ou des sculptures des bâtiments, des éléments architecturaux ou décoratifs de valeur, des éléments structuraux les plus significatifs ou d'autres parties caractéristiques mises en évidence lors des enquêtes préliminaires.
2. Une étude préliminaire est nécessaire pour les travaux visés au premier alinéa du présent article, comprenant les enquêtes historiques, archéologiques et diagnostiques, ainsi que le relevé critique, architectural, historique et artistique ; elle fait partie intégrante du projet des travaux et peut être admise au financement.
 3. Les travaux visés au premier alinéa du présent article doivent être réalisés conformément aux lignes directrices pour les travaux de réhabilitation indiquées à l'annexe B de la présente loi.
 4. Les travaux visés au premier alinéa du présent article peuvent concerner des parties de bâtiment, à condition que l'étude préliminaire porte sur le bâtiment tout entier et le projet autorisé délimite les parties communes, les indications y afférentes étant également contraignantes pour les travaux ultérieurs de réhabilitation du bâtiment.

Art. 4
(Montant des financements)

1. Pour les travaux visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le plafond de financement pouvant être accordé s'élève à 150 000 euros.
2. Pour les études visées au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le plafond de financement pouvant être accordé s'élève à 30 000 euros. L'octroi dudit financement est subordonné au démarrage des travaux objet de l'étude financée.
3. En tout état de cause, les financements ne peuvent dépasser 80 p. 100 de la dépense éligible pour chaque projet.

Art. 5
(Présentation des demandes)

1. Aux fins de l'octroi des financements objet de la présente loi, les propriétaires des immeubles concernés par les travaux en cause doivent présenter la demande y afférente à la structure compétente, assortie de la documentation nécessaire au sens de l'acte pris en la matière par le dirigeant de ladite structure.

Art. 6
(Istruttoria)

1. L'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce.
2. L'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata è effettuata dalla struttura competente.
3. Per l'accertamento della validità tecnica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce, il dirigente convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni archeologici, beni paesaggistici, beni architettonici, beni storico-artistici, catalogazione e archivi storici.
4. Ai fini dell'ammissione ai contributi, la struttura competente, in esito all'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a formare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7
(Concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'articolo 8 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica da parte della struttura competente:
 - a) della conformità degli interventi e degli studi eseguiti al progetto presentato ai fini della concessione del contributo;
 - b) della completezza e della regolarità della documentazione di spesa.

Art. 8
(Revoca)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dalla presente legge o dal provvedimento di concessione.
2. Nel provvedimento di revoca, la Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la restituzione del contributo.
3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, in modo proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 6
(Instruction)

1. L'instruction des demandes de financement présentées au sens de la présente loi consiste à vérifier si les demandes et les documents fournis à leur appui sont complets et conformes à la loi et si les travaux en cause sont techniquement et économiquement recevables.
2. Il appartient à la structure compétente de vérifier si les demandes et les documents fournis à leur appui sont complets et conformes à la loi.
3. Pour vérifier si les travaux objet d'une demande de financement sont techniquement recevables, le dirigeant convoque une conférence de services ad hoc, à laquelle participent les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de biens archéologiques, paysagers, architecturaux, historiques et artistiques, de catalogage et d'archives historiques.
4. Aux fins de l'éligibilité au financement, à l'issue de l'instruction visée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la structure compétente dresse un classement sur la base des critères de priorité fixés par une délibération que le Gouvernement régional doit prendre dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7
(Octroi des financements)

1. L'octroi des financements, le rejet des demandes y afférentes et les éventuelles suppressions dans les cas prévus par l'art. 8 de la présente loi font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.
2. Aux fins de l'octroi des financements, la structure compétente vérifie :
 - a) si les travaux et les études effectués sont conformes au projet présenté ;
 - b) si les pièces justificatives des dépenses sont complètes et conformes à la loi.

Art. 8
(Suppression du financement)

1. Le financement est supprimé lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations prévues par la présente loi ou par l'acte d'octroi y afférent.
2. Dans l'acte de suppression, le Gouvernement régional fixe les modalités et les délais de restitution du financement.
3. La suppression du financement peut même être partielle et la restitution proportionnelle aux violations commises.

Art. 9
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per i medesimi interventi. A tal fine, il richiedente è tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 5, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altre provvidenze pubbliche per i medesimi interventi oggetto della domanda di contributo.

Art. 10
(Vigilanza)

1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione.

Art. 11
(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui alla presente legge, ivi compresa la determinazione dei criteri e dei requisiti di ammissione a contributo e delle modalità di individuazione delle spese ammissibili, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Sono altresì approvate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di beni culturali, le modificazioni all'elenco dei borghi di cui all'allegato A e alle linee guida per il recupero di cui all'allegato B.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi

Art. 9
(Interdiction de cumul)

1. Les financements objet de la présente loi ne peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées pour les mêmes travaux. À cette fin, le demandeur est tenu de déclarer, lors de la présentation de la demande visée à l'art. 5 de la présente loi, n'avoir bénéficié d'aucune aide publique pour les travaux en cause ni en avoir demandé aucune.

Art. 10
(Contrôle)

1. La structure compétente peut effectuer des contrôles, à tout moment, pour vérifier l'état de réalisation des travaux financés et s'assurer que les obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi du financement sont respectées.

Art. 11
(Renvoi)

1. Tout autre aspect ou obligation ayant trait à l'octroi, au versement et à la suppression des financements objet de la présente loi, y compris l'établissement des critères et des conditions d'éligibilité au financement et des modalités de définition des dépenses recevables, est réglementé par une délibération que le Gouvernement régional doit prendre dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.
3. Toute modification de la liste des bourgs visée à l'annexe A de la présente loi et des lignes directrices pour les travaux de réhabilitation indiquées à l'annexe B est approuvée par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de biens culturels.

Art. 12
(Dispositions financières)

1. La dépense prévue aux fins de l'application de l'art. 3 de la présente loi s'élève à 300 000 euros par an à compter de 2005.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.4.07 (Activités culturelles - Musées, biens culturels et environnementaux).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global

globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto E.1 dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 novembre 2005.

Il Presidente
CAVERI

pour le financement de dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les fonds prévus au point E.1 de l'annexe 1 du budget prévisionnel 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région ;

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 novembre 2005.

Le président,
Luciano CAVERI

ALLEGATO A
Elenco borghi
(articolo 2)

ANTEY-SAINT-ANDRÉ: Bourg
ARVIER: Arvier, Lévêrogne
AVISE: Runaz
BARD: Bard
CHAMBAVE: Bourg
CHÂTILLON: Bourg
DONNAS: Bourg
ÉTROUBLES: Étroubles
MONTJOVET: Bourg-de-Montjovet
MORGEX: Morgex
NUS: Bourg
PERLOZ: Perloz
PONT-SAINT-MARTIN: Pont-Saint-Martin
PRÉ-SAINT-DIDIER: Pré-Saint-Didier
QUART: Villefranche
SAINT-PIERRE: Saint-Pierre
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS: Saint-Rhémy
SAINT-VINCENT: Saint-Vincent
VERRÈS: Verrès
VILLENEUVE: Villeneuve

ALLEGATO B
Linee guida per il recupero
(articolo 3, comma 3)

PREMESSA

L'individuazione della concezione statica originaria, che sta alla base della costruzione, costituisce premessa fondamentale all'azione del suo consolidamento. Questa deve, infatti, tendere alla conservazione dello schema statico, che riflette la concezione stessa dell'edificio da parte dell'esecutore.

Sembra che, almeno per quanto concerne tre categorie costruttive analizzate, la fondazione, l'elevato perimetrale e d'angolo, gli orizzontamenti lignei, sia possibile risalire alle linee generali del pensiero che ha sorretto l'azione dei costruttori.

I codici di pratica di seguito proposti sono, quindi, finalizzati in particolare alla conservazione dei sistemi statici e delle tipologie originari.

1. FONDAZIONI

Negli edifici tradizionali generalmente la funzione di sostegno viene attribuita all'intero primo livello, interrato o seminterato: si tratta di una concezione statica che può essere ricondotta allo schema di una scatola resistente. Secondo un tale schema, quindi, deve essere progettato l'intervento di recupero, prendendo sempre in esame l'intero perimetro.

I dissesti della «scatola» possono dipendere da traslazioni verticali del maschio angolare o da cedimenti parziali dei muri perimetrali. Le cause sono generalmente attribuibili ad infiltrazioni d'acqua nel terreno, ma potrebbero derivare anche da incremento delle tensioni nel terreno dovuto all'aumento dei carichi per l'addossamento di nuovi corpi o sopraelevazioni.

Si potrà intervenire come segue:

a) eliminazione a monte delle cause d'infiltrazione:

- 1) analisi idrogeologica;
- 2) azioni di difesa del suolo;
- 3) monitoraggio dell'edificio;

b) ampliamento della base fondale: sottomurazioni con tecniche tradizionali:

- 1) puntellamento provvisorio;
- 2) suddivisione del lato interno della parete interessata in «cantieri» discontinui;
- 3) scavo del primo «cantiere» sino al livello richiesto, per uno spessore almeno pari alla metà dello spessore del muro;
- 4) costruzione del rinforzo, con tecnica e materiale simile a quello utilizzato nella costruzione, fino a contatto con la parte di muratura soprastante, avendo cura di inserire nella nuova opera muraria alcuni elementi di lunghezza pari allo spessore del muro per permettere il successivo ammorsamento del settore esterno;
- 5) disarmo, riempimento e costipamento del terreno;
- 6) ove possibile, ripetere l'operazione all'esterno;
- 7) nel caso di terreni poco consistenti, si ammette l'esecuzione di un getto di sottofondo di malta di calce idraulica e pietre per una migliore ripartizione del carico.

2. ELEVATI

2.1. MURATURE PORTANTI

Nel caso di dissesti murari importanti, si individueranno le parti, eventualmente da rimuovere, quindi si adatteranno le tecniche classiche (cuci - scuci; integrazioni e iniezioni con materiali adeguati). In ogni caso, il nuovo materiale utilizzato sarà uguale a quello esistente; la posa non prevede il «sottosquadro».

Con l'osservazione diretta si identificheranno i materiali che costituiscono la muratura e, se necessario, con adeguati sondaggi, anche lo schema di costruzione.

I materiali utilizzati generalmente sono la pietra e il legno. I leganti possono essere più o meno ricchi di calce; sovente venivano utilizzate semplici terre. In quest'ultimo caso si tratta di terre locali a base argillosa, selezionate appositamente per le loro caratteristiche di tenuta alla compressione, simile a quelle delle malte con calce, fintanto che restano asciutte. Le terre erano utilizzate, negli ambiti più poveri, anche come intonaci, alla condizione, però, di essere protette in superficie da un sottile strato di calce, resistente all'azione dilavatrice dell'acqua meteorica.

Gli schemi costruttivi possono essere molteplici; qui se ne individuano due che sembrano avere maggiore diffusione sul nostro territorio:

- a) i due paramenti delle due facce sono collegati con disposizione «a pettine» degli elementi che costituiscono i filari;
- b) i paramenti delle due facce sono semplicemente accostati e collegati sporadicamente con elementi passanti.

Nel caso dell'utilizzo di malte di buona fattura, cioè con granulometria e legante correttamente proporzionati, le murature, in sé, mantengono nel tempo un buono stato di salute conservando inalterate le capacità statiche originarie.

Nel caso di utilizzo di pseudo legante di terra, le murature sono da considerarsi praticamente «a secco». La terra, infatti, data la scarsa coesione interna, tende a sgretolarsi facilmente sotto l'azione dei carichi, soprattutto quando si creano le condizioni per la sua espulsione dal piano di allettamento.

Fintanto che lo strato d'intonaco protettivo rimane intatto, si può presumere che non si verificheranno assestamenti anomali delle murature. Se ciò non avviene inizia un processo di erosione e dilavamento in corrispondenza dei giunti del paramento esterno che può determinarne ulteriori abbassamenti, destabilizzando, col tempo, l'intera sezione muraria.

L'intervento di recupero di murature di questo tipo deve, quindi, innanzitutto, ricomporre le difese dagli agenti atmosferici.

2.1.1. RICOSTITUZIONE DEI GIUNTI

L'intervento si effettua per parti, se eseguito correttamente può aumentare sensibilmente le caratteristiche di tenuta meccanica della struttura; le operazioni da eseguire possono essere le seguenti:

- a) scarnitura manuale dei giunti con l'ausilio di piccoli attrezzi (raschietti, cazzuolini, cucchiai ecc...);
- b) pulitura delle pietre con spazzole di saggina e aspiratore; si devono evitare lavaggi con acqua in pressione;
- c) inumidimento del giunto tramite nebulizzatore;
- d) riempimento parziale del giunto con impasto di calce e sabbione (0.2 – 0.7 cm.);
- e) dopo qualche ora (in relazione alle condizioni di umidità ambientale), si deve comprimere lo strato posato ed eventualmente inumidirlo, al fine di impedire un essiccamento troppo rapido della malta;
- f) deposizione di un secondo strato di malta con calce e inerte di granulometria più sottile (0.2 – 0.5), se non si intende intonacare. In caso contrario, si manterrà la stessa granulometria. Nel caso sia prevista una finitura ad intonaco, si manterrà un lieve sottolivello che funge da aggrappo. Il nuovo intonaco sarà posato con lo stesso criterio utilizzato per il riempimento dei giunti, ma posando tre strati;
- g) controllo del processo di essiccazione evitando che sia troppo veloce, eventualmente inumidendo con nebulizzatori.

2.1.2. MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA STRUTTURA MEDIANTE IMPREGNAZIONE

Possono essere migliorate le caratteristiche di resistenza meccanica degli pseudo leganti (terre) o degli impasti a scarso contenuto di calce mediante l'impregnazione con prodotti adeguati (per esempio a base di latte di calce, di silicati d'etile o altre resine reperibili sul mercato).

Questa operazione segue, generalmente, la ricostituzione dei giunti.

Il miglioramento può avvenire nel modo seguente:

- a) esecuzione di fori di piccolo diametro (da 3 a 5 mm.) in corrispondenza del piano di allettamento; tali fori devono raggiungere almeno la profondità pari ad un terzo dello spessore della muratura;
- b) introduzione di cannucce graduate e iniezione del composto prescelto; l'operazione deve essere interrotta quando la superficie esterna comincia ad inumidirsi;
- c) aspersione del prodotto sulla superficie esterna, con pennello o «airless»; l'operazione deve essere interrotta quando sulla superficie permangono chiazze di materiale rifiutato.

Di estrema importanza è la scelta dei materiali da utilizzare, che devono garantire una regolare traspirazione della muratura.

2.1.3. DEFORMAZIONI DELLE STRUTTURE MURARIE

Le deformazioni dei muri, che si manifestano, in genere, come spanciamento, rigonfiamento di una sezione, sono determinate essenzialmente dall'eccessiva luce libera, che rende i muri «snelli», in mancanza di tiranti o contrafforti. Si verifica sovente che innalzamenti successivi, quindi aumenti del carico e della luce (altezza) del muro, producano appunto tali fenomeni.

Si deve prestare attenzione anche alla distribuzione del carico in corrispondenza della testa del muro che, nel caso di paramenti semplicemente accostati, potrebbe gravare su una soltanto delle facce, che ovviamente non fornisce la sezione resistente necessaria per il trasferimento del carico alle fondazioni in sicurezza. In tal caso, un'azione preventiva all'intervento di risanamento si rende necessaria: si dovranno rendere solidali le due facce con tecniche adeguate quali ad esempio iniezione di leganti e/o inserzioni di elementi nello spessore della muratura.

Quindi, ove si verificano deformazioni per pressoflessione o carico di punta, si interverrà con l'inserimento di catene in corrispondenza dei solai, poste sotto il piano pavimentale, in modo tale da ridurre la luce libera d'inflessione.

I tiranti saranno ancorati alla muratura tramite piastre di acciaio angolari, su superfici predisposte.

La sequenza delle operazioni per posizionare i tiranti passanti all'interno degli edifici può essere la seguente:

- a) individuazione della superficie esterna per l'appoggio della piastra d'ancoraggio. Quando la superficie lo consente, è preferibile un'azione diffusa sulla muratura, con l'inserimento di un maggior numero di elementi. Sembrano maggiormente appropriate piastre con bracci che permettono, agli estremi, un assorbimento elastico degli sforzi. Il dimensionamento della piastra deve coinvolgere almeno tre corsi di pietre della muratura;
- b) scarnitura dei giunti delle pietre interessate dalla zona d'appoggio;
- c) pulitura delle superfici con spazzole di saggina e aspiratore;
- d) ricostruzione del giunto con malte a resistenza migliorata;
- e) stesura della malta a resistenza migliorata sino alla superficie esterna;
- f) ripetizione all'interno delle quattro operazioni;
- g) realizzazione dei fori passanti di diametro non superiore a 40 mm. mediante carotatrice a sola rotazione;
- h) taglio e preparazione dei tiranti filettati alle estremità;
- i) collegamento delle barre o dei trefoli;
- j) messa in opera delle piastre;
- k) messa in tensione dei tiranti con chiavi dinamometriche; è importante non tendere i tiranti e sollecitare la muratura. Il compito del sistema è quello di assorbire eventuali sforzi in eccesso, non di correggere le deformazioni.

Questo sistema viene proposto nel caso in cui si verifichino rotazioni dei «cantonali» (muratura d'angolo costituita da blocchi selezionati) con conseguente «apertura» della «scatola resistente»; si può procedere tramite incatenamento esterno all'edificio. Le catene possono essere realizzate con barre o trefoli in acciaio armonico, poste all'esterno delle superfici o mascherate dagli intonaci degli edifici. Nel caso di corpi addossati che impediscono la cerchiatura dell'intero corpo, il sistema dovrebbe abbracciare l'intero perimetro del complesso (se non molto esteso). Nel caso in cui ciò non sia possibile, si dovranno progettare sistemi diversi quali, ad esempio, il sostegno dell'angolo con contrafforti o l'innesto di catene oblique. In ogni caso, le pietre d'angolo devono coprire almeno quattro filari incrociati e i materiali utilizzati devono essere trattati in modo tale da resistere all'azione degli agenti atmosferici.

2.1.4. CREPE

Eliminata la causa delle crepature, il loro riempimento assume la funzione di assicurare la continuità del materiale ed impedire che fattori degradanti possano penetrare nella muratura.

Le caratteristiche meccaniche del materiale utilizzato devono essere il più simile possibile a quelle dei leganti presenti.

I metodi di intervento possono essere i seguenti:

a) crepe di notevole dimensione (2,5 cm.):

- 1) pulitura delle superfici interne alla crepa con piccoli attrezzi e aspiratore; evitare getti d'acqua;
- 2) inumidimento delle superfici pulite con nebulizzatore;
- 3) riempimento con malta selezionata assicurando continuità della fessura con i giunti posti ai lati;
- 4) costipamento della malta, se la profondità della crepa richiede più strati successivi;
- 5) inserimento di «zeppe» di pietra piatte con funzione di elemento legante dei lembi opposti della crepa, oltretutto di miglioramento delle capacità di resistenza della sezione muraria;
- 6) lisciatura finale a livello oppure in leggero sottosquadro se si intende intonacare;

b) crepe di piccola dimensione (fino a 2 cm.):

- 1) eliminazione dalla fessura e dai giunti della muratura interessata delle parti deboli staccate, fratturate o sfarinate, fino ad incontrare la superficie sana. L'operazione si effettua manualmente con piccoli attrezzi e aspiratore;
- 2) inumidimento della zona con nebulizzatore;
- 3) stuccatura della crepa e dei giunti, partendo dal basso;
- 4) riempimento con latte di calce, eventualmente «caricato» con polveri provenienti dalla frantumazione di materiale lapideo reperito sul posto. Questa operazione si effettua tramite l'utilizzo di imbuto o «pipette» (coppette) predisposte lungo la crepa, che vengono sigillate man mano che si sale.

Il sistema proposto può essere utilizzato per migliorare l'adesione degli intonaci o della continuità del materiale interno dei muri.

Per l'esecuzione di tali interventi si dovrà tener conto delle condizioni di calore ed umidità atmosferiche.

2.1.5. RISARCIMENTI MURARI («CUCI-SCUCI»)

Per degradi che interessano più di un terzo della parete può essere necessario, quando compatibile con le esigenze di tutela, demolire e ricostruire totalmente la parte.

La seguente proposta riguarda interventi su piccole superfici la cui valenza, però, può essere estesa, con le dovute cautele, a superfici di maggiore dimensione:

- a) eliminazione delle parti deboli lungo il perimetro della zona interessata, sino ad incontrare la parte sana;
- b) pulitura con aspiratore delle superfici messe a nudo;
- c) inumidimento delle superfici con nebulizzatore;
- d) ricomposizione dei filari, ponendo particolare attenzione alla formazione degli «incroci» con la parte di muratura sana. Le «legature» devono essere eseguite con cura sia nel senso longitudinale che trasversale alla muratura.

2.1.6. BONIFICA DELLE MURATURE

Gli interventi sono volti alla costruzione di zone aerate di separazione tra l'edificio e le superfici di contatto esterne con zone umide.

Soprattutto in presenza di strutture spingenti, lo scavo per la formazione di eventuali intercapedini dovrà essere eseguito per cantieri alternati procedendo contemporaneamente al consolidamento della superficie esterna della muratura.

Gli interventi possono essere eseguiti come segue:

- a) esecuzione dello scavo manuale o con piccole macchine, per sezioni verticali successive, previo consolidamento murario della superficie soprastante;
- b) costituzione dell'intercapedine con aperture che consentano la libera circolazione dell'aria;
- c) se necessario, si deve provvedere alla formazione di setti che assicurino il contrasto alle eventuali spinte della muratura di fondazione;
- d) generalmente i migliori risultati si ottengono raggiungendo la quota d'imposta della fondazione dell'edificio;
- e) nel caso non si possa raggiungere dall'esterno la quota d'imposta della fondazione, si potrà, eventualmente, ovviare con la costruzione di una intercapedine interna collegata a quella esterna.

2.2. TRAMEZZI

I tramezzi non sono parti «molli» dell'edificio. Al contrario, sono elementi fondamentali per definire spazialità e tipologie distributive.

In molti edifici, i tramezzi sono l'espressione di tecnologie storiche la cui perdita è un danno per la collettività (per esempio quelli armati con strutture lignee).

I tramezzi possono essere portanti; in alcuni casi, per la tutela dell'edificio, potrebbe essere meno dannoso sostituire un muro portante piuttosto che un tramezzo.

I tramezzi supportano cornici e decori; la loro eventuale rimozione deve tenerne conto, evitando la perdita di beni artistici.

I tramezzi contengono i serramenti interni e le loro cornici; quindi, in caso di eliminazione, la perdita è doppia e doppia dovrà essere l'attenzione posta alla loro tutela.

I tramezzi di legno sono molto delicati e di grande valore storico e tipologico. Tendenzialmente si dovranno conservare.

L'eliminazione di un tramezzo può modificare radicalmente la tipologia abitativa; la scelta, quindi, deve essere ponderata e cosciente.

Nei rilievi devono emergere in modo chiaro e univoco le caratteristiche dei tramezzi.

3. ORIZZONTAMENTI

3.1. VOLTE

Le strutture voltate costituiscono solitamente la solida base d'appoggio dell'edificio, pertanto non dovrebbero essere intaccate da alcun genere d'intervento. Normalmente sono strutture solide in sé che vengono danneggiate da episodi riconducibili, nella grande maggioranza, ad assestamenti o cedimenti del piano fondale; il recupero della struttura deve quindi partire, eventualmente, dal consolidamento delle fondazioni. Eliminata la causa del dissesto, il corretto funzionamento della volta si recupera, normalmente, con l'inserimento di zeppe adeguate alla ricomposizione della continuità del materiale.

L'elemento debole del sistema sembra essere la muratura di sostegno delle volte. Il dissesto viene generalmente provocato da una eccessiva spinta delle volte, determinata dai carichi superiori. L'intervento deve tendere, quindi, alla riduzione di tale spinta mediante la rimozione delle masse non strutturali gravanti sulle volte e nel riequilibrio della curva delle pressioni interne.

Le operazioni da eseguire possono essere le seguenti:

- a) puntellamento della volta;
- b) rimozione delle masse sovrastanti. Questa operazione deve essere eseguita per strati successivi sull'intera superficie;
- c) pulitura della superficie dell'estradosso della volta tramite piccoli attrezzi e aspiratore;
- d) sostituzione degli elementi degradati e/o inserzione di zeppe di pietra adeguate alla ricostituzione del corpo della volta.

Nel caso di non recuperabilità della capacità resistente del materiale costituente la volta, si può procedere tramite la costituzione di una controvolta di irrigidimento e/o sostegno, come segue:

- a) esecuzione di fori in numero adeguato con strumenti a sola rotazione per l'alloggiamento degli elementi (per esempio, tondini d'acciaio ad aderenza migliorata) che dovranno assicurare il collegamento della superficie della volta con la nuova struttura di sostegno;
- b) ancoraggio dei tondini con cementi o resine a espansione controllata;
- c) posa di rete elettrosaldata di maglia adeguata e collegamento della stessa con i tondini;
- d) posa in opera di perni saldati in corrispondenza di eventuali «frenelli» (muretti trasversali), atti ad impedire lo scorrimento di questi ultimi sulla controvolta;
- e) esecuzione eventuale di «frenelli» di spessore non superiore alla sezione in chiave della volta e posti ad un interasse opportuno. Nel «frenello» devono essere previste aperture atte a consentire la circolazione dell'aria fra i settori così originati sull'estradosso della volta.

Una possibile alternativa a questo sistema «ad elementi» può essere costituita realizzando controvolta e «frenelli» come un unico elemento in cemento armato, collegato alla muratura perimetrale tramite un cordolo costruito sui bordi.

3.2. SOLAI IN LEGNO

Il rilievo deve essere preciso, deve rappresentare la struttura documentata anche sulla base di sondaggi di tipo stratigrafico e/o indagini non distruttive.

Generalmente i solai si conservano. È ammessa la sostituzione degli elementi di documentata irrecuperabilità. Nel caso in cui queste strutture siano portatrici di valori storico – estetici, si potrà operare soltanto con specifiche tecniche di restauro.

Sono ammessi esclusivamente tipi di consolidamento compatibili con i materiali che compongono il solaio e con la tutela dell'edificio.

I solai in legno si ricostruiscono o si consolidano con lo stesso materiale.

Nei consolidamenti non sono ritenuti compatibili sistemi misti che prevedano l'utilizzo di calcestruzzo.

Nei consolidamenti con elementi aggiunti, sono da preferire materiali leggeri onde rispettare le originali caratteristiche statiche degli edifici.

Deve essere rispettata la posizione originaria della quota dei solai; possono essere considerati compatibili gli spostamenti effettuati nell'ambito dei fori sede delle travi, ove possibile.

Vengono individuate di seguito due possibili tipologie di solai:

- 1) solai il cui tavolato perimetrale è appoggiato e inchiodato o avvitato alle travi di sostegno; le tavole sono semplicemente accostate. Dei due, questo è il tipo più rigido e rappresenta il sistema «moderno» di intervento nell'ambito dei lavori di rifacimento dei piani pavimentali;
- 2) solai il cui tavolato pavimentale è inserito in scanalature ricavate nelle travi di sostegno; le tavole sono maschiate. Tale costruzione determina una maggiore libertà di movimento delle varie campate d'assi e, quindi, una maggiore elasticità dell'intero sistema.

3.3. IRRIGIDIMENTO DEL SOLAIO

Il sistema suggerito è consigliabile per luci fino a 5 mt.; per quelle superiori, e secondo lo stato di conservazione del solaio, può essere previsto l'inserimento di una trave rompi-tratta.

Caso A - Intervento sul sistema portante

L'intervento può essere eseguito come segue:

- a) smontaggio del tavolato pavimentale;
- b) levigatura della superficie dell'estradosso delle travi portanti;
- c) ricostituzione del livello del piano di appoggio, nel caso di forte incurvatura delle travi, con il seguente sistema:
 - 1) incollaggio con resine adeguate e/o incavigliature di tavole di larghezza pari alla trave e di spessore sufficiente al raggiungimento del livello desiderato;
 - 2) levigatura della superficie fino all'ottenimento del piano di lavoro necessario;
 - 3) revisione della muratura nella zona d'appoggio ed eventuale suo rinforzo o rifacimento;
 - 4) ripristino del tavolato pavimentale, maschiato, incollato e/o incavigliato; se necessario, il tavolato si può avvitare con una vite inclinata in corrispondenza del «maschio»;
 - 5) levigatura e lamatura del pavimento.

Un sistema interessante per il miglioramento delle capacità resistenti di queste strutture consiste nella sovrapposizione alla trave di un tavolone incollato e/o incavigliato o avvitato. Tale operazione trasforma la sezione resistente da rettangolare, qual è quella del semplice trave, in una sezione a «T», che vede aumentato considerevolmente il proprio momento d'inerzia. Se si considera, poi, che il nuovo elemento può essere collocato al di sopra di un tavolato a sua volta solidale con la trave portante e, quindi, offrire l'appoggio per un nuovo pavimento ligneo montato magari con direzione ortogonale al primo, si possono ben immaginare i vantaggi che un tale sistema offre sia dal punto di vista strutturale sia da quello logistico. Nello spazio fra i due tavolati, infatti, possono comodamente trovare alloggiamento impianti di vario genere.

Sovrapposizione di un nuovo tavolato al vecchio:

- a) puntellamento del solaio;
- b) levigatura del vecchio tavolato;
- c) ricostituzione del livello in caso di forti incurvature del solaio;
- d) incollaggio con resine adeguate e/o caviglie in legno di pannelli di multistrato di spessore appropriato;
- e) levigature della superficie, in piano;
- f) sovrapposizione in senso ortogonale al vecchio pavimento di quello nuovo, maschiato, incollato e/o incavigliato;
- g) levigatura e lamatura del nuovo pavimento.

Caso B - Intervento sul tavolato pavimentale

In questo caso, si irrigidiscono solo le singole campate, nel rispetto dello schema statico originario.

Sovrapposizione di un nuovo tavolato pavimentale:

- a) pulitura del vecchio pavimento;
- b) incavigliamento del nuovo tavolato, come nel caso precedente;
- c) in corrispondenza delle travi, la tavola pavimentale di livellazione dovrà essere indipendente dal resto del tavolato, che può essere maschiato nel tratto compreso fra due travi.

Sono da evitare sistemi di irrigidimento tramite solette collaboranti in cemento armato, in quanto richiederebbero la collaborazione della muratura, quindi con scassi notevoli per l'inserzione e introducono strutture che non fanno parte della tradizione costruttiva, né del pensiero progettuale originale e, soprattutto, introducono elementi rigidi ed eccessivamente pesanti all'interno di sistemi elastici e leggeri.

3.4. CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI DI LEGNO

3.4.1. INSERIMENTO DI PROFILATI DI FERRO

Si propone l'inserimento di un profilato di ferro piatto longitudinale in aderenza all'intradosso della trave e la realizzazione degli opportuni collegamenti con la superficie estradosale. Questo tipo di intervento è richiesto laddove sia necessario aumentare la portanza delle travi lignee. Può essere applicato quando gli elementi non presentino valori formali derivati da lavorazioni particolari delle travi.

Di seguito sono proposti alcuni modi per raggiungere tale obiettivo:

- a) inserimento visibile all'interno dell'ambiente sottostante mediante:
 - 1) pulitura della superficie ed eliminazione delle parti disgregate;
 - 2) esecuzione dei fori per l'alloggiamento dei bulloni; i fori sono inclinati a 45°;
 - 3) posa in opera del ferro piatto;
 - 4) esecuzione dei collegamenti ferro piatto-trave, mediante bulloni;
- b) inserimento mascherato all'interno delle travi mediante:
 - 1) smontaggio del pavimento;
 - 2) pulitura della superficie dell'estradosso della trave;
 - 3) esecuzione della scanalatura di alloggiamento dell'anima;
 - 4) inserimento dell'anima d'acciaio, di sezione opportunamente calcolata, incollata con resine epossidiche;
 - 5) pulitura e riassetto del pavimento come sopra.

3.4.2. RIGENERAZIONE DELLE TESTATE

Nel caso di strutture di valore storico-architettonico, in presenza di gravi degradi verificati con l'osservazione diretta o con analisi non distruttive, quali per esempio, l'endoscopia della testata delle travi, si procederà alla rigenerazione della parte. Tale operazione può essere effettuata con diversi tipi di materiale e con diverse tecniche. Si rimanda, pertanto, alla manualistica pubblicata (per esempio: Manuale di consolidamento, a cura di P. Rocchi, ed. DEL, Roma, 1991)

3.4.3. INFITTIMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE

Tale operazione può essere realizzata mediante:

- a) rimozione del tavolato;
- b) esecuzione dello scasso nella muratura, manualmente e con particolare cautela;
- c) predisposizione degli appoggi (come per la sostituzione);
- d) inserimento delle travi;
- e) ripristino della muratura.

3.4.4. SOSTITUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA TRAVATURA PORTANTE

Tale operazione può essere realizzata mediante:

- a) puntellamento del solaio;
- b) rimozione del tavolato superiore;
- c) taglio della testata delle travi; i tagli vanno effettuati a 45°, verso la muratura;
- d) estrazione dal muro delle teste residue;
- e) consolidamento della muratura in corrispondenza dei vani e predisposizione del piano di appoggio (piastra in ferro, getto di materiale idoneo, ecc.);
- f) predisposizione per l'inserimento della nuova trave;
- g) allargamento del foro lungo il filare; i fori si allargano alternativamente e sui lati opposti;
- h) inserimento della nuova trave;
- i) ripristino della muratura.

4. TETTI

Il rilievo dell'orditura dei tetti deve essere eseguito in scala opportuna (1:50; 1:20; 1:10; 1:1), evidenziando tutti gli elementi che ne compongono la struttura.

Si richiede una ricca documentazione fotografica sia precedente all'intervento che in corso d'opera.

Non sono ammesse sostituzioni, salvo la dimostrata non recuperabilità dell'elemento.

In caso di adeguamenti statici, deve essere preferito il consolidamento alla sostituzione.

Particolari tecniche costruttive o di finitura, quali cerniere costituite da caviglie o lavorazioni superficiali eseguite, per esempio, con l'accetta, devono essere adeguatamente valorizzate dal progetto.

I tetti sono realizzati con molteplici tipologie, in ogni caso da riconoscere e valutare puntualmente caso per caso. In generale, si deve conservare lo schema statico originale.

4.1. ORDITURA

Nel caso di impianti di orditura importanti quali, ad esempio, con capriate, si dovrà eseguire il restauro dei vari elementi con sistemi di rigenerazione delle parti, per i quali si rimanda, come già detto, alla manualistica specifica.

La struttura dei tetti presi in considerazione si caratterizza per l'estrema semplicità: è composta generalmente da un'orditura portante principale – trave di colmo, dormienti e terzere – e da una secondaria – paradossi – di solito posti ad un'interasse che non supera gli 80 cm.

L'appoggio del sistema principale sui muri è sovente realizzato tramite l'interposizione di elementi lignei che fungono da ripartitori del carico.

Il sistema di connessione dei paradossi con la struttura principale può essere ricondotto allo schema della «cerniera». L'eventuale traslazione è, infatti, impedita con l'inserimento, in corrispondenza dell'appoggio della trave sul colmo, di una «caviglia» in legno duro.

In tale situazione sono possibili due eventi di degrado:

- a) cedimento del legno per sovraccarico o marcescenza dovuta ad infiltrazioni d'acqua: in questo caso l'intervento è analogo a quello da eseguire per le travi dei solai;
- b) slittamento del paradosso dovuto al cedimento della «caviglia» di fermo, in corrispondenza del colmo.

Viene proposto di seguito un possibile codice di pratica, relativo ad interventi da effettuare nel secondo caso.

L'intervento è volto al ripristino del sistema di vincolo mediante:

- a) rimozione del manto di copertura e pulitura della struttura sottostante;
- b) rimozione delle «latte», tavolato di sostegno delle «lose» (pietre di copertura);
- c) ancoraggio del paradosso alla trave di colmo tramite pinzatura con morsetti e messa in trazione con cavi tessili statici;
- d) rimozione dei residui della caviglia danneggiata;
- e) ricostituzione eventuale del foro di alloggiamento della nuova caviglia di adeguata sezione;
- f) messa in opera della nuova caviglia;
- g) rimozione del sistema di tenuta di sicurezza (pinza e cavi);
- h) ricostruzione del manto di copertura, col recupero del maggior numero possibile di «lose» precedentemente accantonate.

4.2. MANTO DI COPERTURA

Il manto di copertura deve essere consono all'ambiente in cui si colloca e in armonia con la tipologia dell'edificio che protegge. La legge prevede la copertura in lastre di pietra.

È sempre preferibile un'azione di manutenzione con l'integrazione delle lastre irrecuperabili alla sostituzione totale del manto con nuovo materiale.

È possibile la deroga alla legge qualora le caratteristiche tipologiche e statiche dell'edificio prevedano, all'origine, altro tipo di materiale di copertura.

Sono compatibili aperture del tipo finestra a tetto. Il loro numero deve essere limitato allo stretto indispensabile, al fine di garantire una buona illuminazione; si può ammettere una sola piccola finestra a tetto sui locali non abitabili del sottotetto.

4.3. ABBAINI

Gli abbaini non sono, nel nostro territorio, strutture tradizionalmente pensate col tetto; sono, piuttosto, concepiti come accesso facilitato al tetto, per le operazioni di manutenzione della copertura.

Negli studi propedeutici al recupero si dovranno, quindi, individuare le ragioni della presenza dell'abbaino nello specifico edificio.

La concessione di nuovi abbaini è collegata ad una precisa volontà di rendere abitabili i sottotetti e quindi di derogare, almeno negli ambiti di edilizia minore, da una stretta tutela volta alla conservazione.

Le dimensioni degli abbaini storici sono ridotte, in quanto dovevano permettere l'uscita di una persona, ma tali, in ogni caso, da proteggere dal freddo.

La morfologia degli abbaini deve essere adeguata all'ambito in cui questi si collocano: non sono accettabili, ormai, imitazioni di un rustico vernacolare in ambiti urbani, mentre lo sono in quelli ancora rurali o a questi riconducibili per immagine. Si può concedere l'edificazione di nuovi abbaini solo in locali che possiedano già i requisiti per l'abitabilità, escludendo i depositi e i sottotetti non abitabili.

5. FINITURE

5.1. INTONACI

L'esterno delle case d'abitazione valdostane è sempre stato intonacato. L'intonaco costituiva la protezione del muro ed era considerato superficie di sacrificio, da mantenere e integrare periodicamente. Nelle situazioni di maggiore povertà, l'intonaco era fatto con terre selezionate, quindi ricoperto con un sottile strato di calce, che lo proteggeva dal dilavamento.

All'interno, gli intonaci erano generalmente costituiti da malta di sola calce e sabbia.

Gli intonaci devono essere analizzati identificandone il tipo di inerte impiegato, la granulometria, possibilmente la percentuale di legante, oltre che le impurità contenute nell'impasto.

Gli intonaci devono essere conservati anche quale testimonianza delle tecniche applicate nella loro stesura.

Gli intonaci distaccati dal supporto devono essere consolidati con materiali compatibili quali, ad esempio, il latte di calce.

Gli intonaci irrecuperabili possono essere integrati con impasti le cui caratteristiche siano il più possibile simili all'intonaco originale.

La sostituzione può essere accettata soltanto nel caso di non recuperabilità dello strato (di solito per «sfarinamento» dovuto alla estrema povertà di legante nell'impasto).

Nel caso della sostituzione o di posa ex novo, l'intervento si effettua su tratti orizzontali di parete, possibilmente su tutta la lunghezza di questa, evitando giunti verticali.

Si preparerà in anticipo la quantità di impasto necessaria a ricoprire l'intera parete; si stenderanno due strati di intonaco con granulometrie differenziate.

Costituzione dell'intonaco:

- a) pulitura della superficie con spazzole di saggina e aspiratore;
- b) inumidimento della superficie con nebulizzatori;
- c) stesura del primo strato di malta di calce e inerte grossolano;
- d) dopo qualche ora, si inumidirà la superficie e si comprimerà lo strato con il «frettazzo» (tavola liscia con impugnatura di varie dimensioni);
- e) stesura del secondo strato di intonaco di malta di calce e inerte fine;
- f) dopo qualche ora, inumidimento e compressione dello strato.

Negli ambienti interni si stenderà un terzo strato di «lisciatura» composto di calce pura.

Le pareti degli edifici, almeno quelle degli ambienti destinati ad abitazione, erano intonacate. Si vuole sottolineare l'importanza degli intonaci dal punto di vista della protezione delle murature, soprattutto se legate con terre; si ribadisce che, nel caso di interventi di recupero, l'intonaco deve essere ripristinato.

La tecnica di posa sopra proposta determina una buona resistenza della superficie agli agenti atmosferici e una migliore resistenza alla compressione.

È importante che l'acqua aggiunta durante la miscelazione sia appena sufficiente a dare omogeneità all'impasto.

Sono da evitare intonaci di malta bastarda, che contengano cemento o prodotti simili.

Si deve, inoltre, evitare di lavorare con temperature prossime allo zero.

5.2. TINTEGGIATURE

La tinteggiatura ha un importante valore storico, ma anche paesaggistico. La tutela va esercitata tenendo in debito conto entrambi gli aspetti.

Deve essere sempre prodotta una analisi stratigrafica delle tinteggiature e degli intonaci presenti.

Il progetto di tinteggiatura potrà non tenere conto dei dati forniti dalle indagini stratigrafiche, e quindi riproporre colori del passato, qualora questi siano in forte contrasto con esigenze di tutela paesaggistica. Nel caso, però, di tinteggiature di importante valore storico, la scelta del mantenimento potrebbe prevalere nonostante il contrasto ambientale.

I colori delle tinteggiature di progetto e di rilievo devono essere riferiti alla scala dei colori internazionali.

Nuove scelte di decoro possono essere ammesse, ma devono essere preventivamente concordate con gli uffici competenti; in ogni caso, si dovrà mantenere il rapporto fra i colori della facciata individuato dall'indagine stratigrafica.

In assenza di un piano del colore, si devono produrre le proposte progettuali su prospetti colorati con tonalità il più possibile simili ai campioni di facciata, e quindi a quelle del risultato finale.

La tinta sarà costituita da calce colorata con terre naturali sia per gli interni che, soprattutto, per gli esterni. In quest'ultimo caso, si dovrà porre particolare attenzione al processo di essiccazione, che dovrà essere controllato ed eventualmente rallentato.

Dalla parete, pertanto, si dovranno eliminare i colori a base chimica presenti, almeno fino al primo strato tradizionale a calce.

Per quanto riguarda la tecnica di applicazione delle pitture a base di latte di calce, si fa presente quanto segue.

Si applicano sull'intonaco tre mani (scialbature) esclusivamente a pennello.

La prima mano sarà confezionata con la concentrazione maggiore di terre naturali.

La seconda, quando la prima è asciutta, con minore concentrazione di colore.

La terza mano conterrà acqua di calce e terre coloranti in quantità ancora minore rispetto alle due mani precedenti, e si potrà stendere anche a spruzzo. In questo modo, si evidenziano trasparenze di colore particolarmente belle.

Si consideri che la saturazione del colore si ottiene con il 10 per cento di terra colorata rispetto alla quantità totale del latte di calce.

Le terre possono essere mescolate fra loro in varie proporzioni, ottenendo così colori personalizzati.

5.3. PAVIMENTAZIONI

I pavimenti caratterizzano gli ambienti e non sono sostituibili tout court. La loro eventuale sostituzione deve essere attentamente valutata dagli uffici competenti.

Il pavimento originale di un edificio lo caratterizza alla pari dei prospetti e di tutti i suoi elementi costituenti: è oggetto quindi di massima tutela.

In case relativamente recenti, paradossalmente, i pavimenti vanno tutelati con maggiore vigore in quanto coevi all'edificio, cosa non sempre vera per i vecchi fabbricati.

In una casa «povera», i pavimenti saranno poveri ma coerenti con l'edificio: pertanto, se si intendono nobilitare gli ambienti, si devono perseguire strade diverse dalla sostituzione dei pavimenti.

Nel rifare i pavimenti, l'elemento guida nella scelta di disegni e materiali deve essere l'edificio e i suoi ambienti con i relativi decori, non il gusto estetico del committente o la moda del momento.

I pavimenti in legno possono essere sostituiti con pavimenti dello stesso materiale, trattati con tecniche tradizionali.

5.4. SERRAMENTI

I serramenti costituiscono un importante elemento caratterizzante dell'edificio, quindi devono essere tutelati.

I serramenti tradizionali sono espressione di un artigianato ormai scomparso e quindi hanno un notevole valore documentale e storico.

I vetri e la ferramenta sono spesso di rara fattura e superstiti di tecniche ormai quasi scomparse e/o difficilmente riproducibili.

Il serramento, se in buone condizioni, non deve essere sostituito. Se si stabilisce, con opportuni calcoli che dimostrino un'insufficiente coibentazione, l'assoluta necessità di intervento su un serramento in buone condizioni, si dovrà conservarne la struttura inserendo i vetri doppi al posto dell'originale vetro semplice.

Il serramento ammalorato dovrà essere, se possibile, restaurato. In caso contrario, potrà essere sostituito con autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali.

I serramenti si sostituiscono, eventualmente, con copie identiche per materiale, tipologia e dimensioni delle loro componenti.

È ammissibile, talvolta, utilizzare serramenti a vetro unico o aperture semplificate rispetto all'originale; si dovrà, in tal caso, prevedere una struttura in legno da sovrapporre al vetro in modo da mantenere le partizioni originali.

La struttura in legno deve avere spessori di dimensioni identiche a quella del serramento originale, in modo da riproporre, a livello di tutela dell'immagine (paesaggistica), l'impressione di serramento originale.

Nelle riproduzioni su vetro unico, particolare cura si deve avere sul montante centrale che, di solito, è più largo e più spesso (per via delle battute) dei listelli orizzontali.

I serramenti, salvo particolare situazione tipologica, devono avere superficie laccata, in quanto più conforme alla dignità dell'ambiente cittadino (in particolare per i centri storici).

5.5. TESTE DI CAMINO

La testa di camino deve essere chiaramente progettata nei suoi particolari con un disegno in scala opportuna.

Le teste di camino tradizionali hanno precise caratteristiche, che vanno riprese nella progettazione di quelle nuove, escludendo modelli importati da contesti differenti.

Le teste di camino, anche non di pregio, devono essere, se possibile, consolidate e restaurate.

5.6. BALCONI

Il balcone deve essere rilevato con precisione, in modo da impostare una effettiva azione di restauro.

La tipologia del balcone deve essere rispettata; non sono ammessi, nell'ambito di rifacimenti, cambi di tipologia a meno che, in via eccezionale, in seguito a sopralluogo dell'ufficio competente, non si convenga diversamente.

5.7. DECORAZIONI E STUCCHI

Gli elementi decorativi «a stucco» presenti devono essere documentati con precisione archeologica, graficamente e con fotografie.

Generalmente, si dovranno mantenere e consolidare, se necessario. In caso di integrazione o rifacimento per l'irrecuperabilità del manufatto, si dovranno utilizzare materiali identici agli esistenti, debitamente trattati.

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32.

Disposizioni per l'acquisizione degli immobili siti al colle del Piccolo San Bernardo.

Loi régionale n° 32 du 19 décembre 2005,

portant dispositions pour l'acquisition des immeubles situés au col du Petit-Saint-Bernard.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di valorizzare il comprensorio del colle del Piccolo San Bernardo, la Regione promuove la costituzione, con il Consiglio generale della Savoia, di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, per l'acquisizione della proprietà dei seguenti immobili:

- a) ospizio del Piccolo San Bernardo;
- b) giardino alpino Chanousia;
- c) ex gendarmeria.

Art. 2
(Adempimenti costitutivi)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvedendo, in particolare, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto del GEIE, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione i contenuti di massima degli accordi da sottoscrivere con i soggetti individuati per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 270.000 per l'anno 2005 e in annui euro 15.000 a decorrere dall'anno 2006.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, sia, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta), del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, sia con riferimento agli anni 2006, 2007 e

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Fins)

1. Aux fins de la valorisation du site du col du Petit-Saint-Bernard, la Région encourage la constitution, avec le Conseil général de la Savoie, d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), au sens du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985, en vue de l'acquisition de la propriété des immeubles indiqués ci-après :

- a) Hospice du Petit-Saint-Bernard ;
- b) Jardin alpin Chanousia ;
- c) Ancienne gendarmerie.

Art. 2
(Procédure de constitution)

1. Le président de la Région est autorisé à prendre tous les accords et les actes nécessaires aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi et notamment à signer l'acte constitutif et les statuts du GEIE, qui sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.
2. Par ailleurs, le Gouvernement régional définit, par délibération, les grandes lignes des contenus des accords qui doivent être passés avec les sujets chargés de la gestion des immeubles visés à l'art. 1^{er} de la présente loi.

Art. 3
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 270 000 euros pour 2005 et à 15 000 euros par an à compter de 2006.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, ainsi qu'au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.1.2. (Institutions diverses).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée, pour ce qui est de 2005, 2006 et 2007, par les crédits inscrits au budget 2005 et au budget pluriannuel 2005/2007 et, pour ce qui est de 2006, 2007 et 2008, par

2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01. (Interventi su beni patrimoniali), al capitolo 35060 (Spese per l'acquisto di beni patrimoniali), per euro 270.000 per l'anno 2005 e per annui euro 15.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 dicembre 2005

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 100

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3688 del 09.11.2005);
- presentato al Consiglio regionale in data 11.11.2005;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 17.11.2005;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 21.11.2005 e relazione del Consigliere RINI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 09.12.2005, con deliberazione n. 1655/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 15 dicembre 2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

les crédits inscrits au budget 2006 et au budget pluriannuel 2006/2008 au titre du chapitre 35060 (Dépenses pour l'acquisition de biens patrimoniaux) de l'objectif programmatique 2.1.4.01. (Mesures en matière de biens patrimoniaux), à hauteur de 270 000 euros pour 2005 et de 15 000 euros par an pour 2006, 2007 et 2008.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 4
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 décembre 2005.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 100

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3688 du 09.11.2005) ;
- présenté au Conseil régional en date du 11.11.2005 ;
- soumis à la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 17.11.2005 ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 21.11.2005 et rapport du Conseiller RINI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 09.12.2005, délibération n° 1655/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 15 décembre 2005.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
19 DICEMBRE 2005 N. 32

Nota all'articolo 3:

⁽¹⁾ L'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue:

«3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio suc-

cessivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.».

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 33.

Finanziamento al Comune di Saint-Vincent per lo sviluppo ed il mantenimento degli interventi a supporto della Casa da gioco.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finanziamento al Comune di Saint-Vincent)

1. La Regione, in relazione agli speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent finanziati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), e agli effetti indotti sul Comune dal piano di sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent, previsto dal disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3176/XI in data 14 aprile 2003, eroga al Comune, per un periodo di due anni, uno speciale finanziamento per lo sviluppo e il mantenimento degli interventi finalizzati al completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da gioco di Saint-Vincent, tenuto conto dell'interesse regionale di tali interventi.
2. Limitatamente all'anno 2005, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impegna la spesa prevista per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 e, contestualmente, eroga, a titolo di anticipazione, il 40% del finanziamento stesso; il restante 60% è erogato, con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione, da parte del Comune di Saint-Vincent, della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per le finalità di cui al comma 1. La rendicontazione è valutata da una Commissione tecnica allo scopo costituita e composta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e valutazione degli investimenti pubblici.
3. Per l'esercizio 2006, le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione di un apposito piano, pro-

Loi régionale n° 33 du 19 décembre 2005,

portant financement au profit de la Commune de Saint-Vincent aux fins de l'essor et de la poursuite des actions en faveur de la maison de jeu.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Financement au profit de la Commune de Saint-Vincent)

1. Dans le cadre des programmes spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent financés au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances au titre des années 1997/1999) et considérant les retombées sur ladite Commune du plan de développement de la maison de jeu de Saint-Vincent prévu par le cahier des charges approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3176/XI du 14 avril 2003, la Région verse à la Commune en cause, pour une période de deux années, un financement spécial aux fins de l'essor et de la poursuite des actions destinées à compléter, intégrer et promouvoir l'offre de la maison de jeu de Saint-Vincent, et ce, du fait de l'intérêt régional desdites actions.
2. Limitativement à 2005, le Gouvernement régional prend une délibération portant engagement de la dépense prévue pour le financement des actions visées au premier alinéa du présent article et versement de quarante pour cent de la somme y afférente, à titre d'avance. Les soixante pour cent restants seront versés, sur délibération du Gouvernement régional, après que la Commune de Saint-Vincent aura déposé les justificatifs des dépenses globalement supportées aux fins visées au premier alinéa ci-dessus. Lesdits justificatifs sont soumis à une commission technique spécialement constituée à cet effet et composée du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de budget, du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de collectivités locales et du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de programmation et d'évaluation des investissements publics.
3. Les modalités de versement du financement en cause au titre de l'exercice 2006 sont établies par le Gouvernement régional lors de l'approbation d'un plan

posto dal Comune di Saint-Vincent. L'attuazione degli interventi previsti nel piano è soggetta alla sorveglianza del Comitato di cui al paragrafo 4.3.2 del piano sessennale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4969 in data 30 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 48/1996.

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 1.200.000 per gli anni 2005 e 2006.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 sia del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Finanza locale – Altri interventi).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
 - a) con riferimento agli anni 2005 e 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa:
 - 1) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.6. dell'allegato n. 1;
 - 2) nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili), al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), per annui euro 200.000 per gli anni 2005 e 2006;
 - b) con riferimento all'anno 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per euro 1.000.000 e al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 200.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto D.2. dell'allegato 1 al bilancio per l'anno 2006 e al punto D.3. dell'allegato 1 al bilancio per il triennio 2006/2008.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

ad hoc, qui sera proposé par la Commune de Saint-Vincent. La réalisation des actions prévues par ledit plan fait l'objet d'un suivi par le comité visé au paragraphe 4.3.2. du plan approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 4969 du 30 décembre 1997 au sens de l'art. 10 de la LR n° 48/1996.

Art. 2
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 200 000 euros par an au titre de 2005 et 2006.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007, ainsi que du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.1.1.05. (Finances locales – Actions diverses).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :
 - a) Pour ce qui est des exercices 2005 et 2006 des budgets annuel 2005 et pluriannuel 2005/2007, par le prélèvement des crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense, à savoir :
 - 1) 1 000 000 d'euros par an au titre de 2005 et 2006, à valoir sur le fonds visé au point A.6. de l'annexe n° 1 – objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux) – chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement) ;
 - 2) 200 000 euros par an au titre de 2005 et 2006 – objectif programmatique 3.2 (Frais divers ne pouvant être ventilés) – chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) ;
 - b) Pour ce qui est de l'exercice 2006 des budgets annuel 2006 et pluriannuel 2006/2008, par le prélèvement des crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense, à savoir 1 000 000 d'euros au titre du chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) – objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), et 200 000 euros au titre du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds visé au point D.2. de l'annexe n° 1 du budget 2006 et au point D.3. de l'annexe n° 1 du budget pluriannuel 2006/2008.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assessore régional compétent en matière de budget.

Art. 3
(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è abrogato.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 dicembre 2005.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 101

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3781 dell'11.11.2005);
- presentato al Consiglio regionale in data 14.11.2005;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e IV in data 23.11.2005;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti II e IV, con parere in data 30.11.2005, nuovo testo delle Commissioni e relazioni dei Consiglieri RINI e PRADUROUX;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 09.12.2005, con deliberazione n. 1656/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 15 dicembre 2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
19 DICEMBRE 2005 N. 33

Nota all'articolo 1:

Art. 3
(Abrogation)

1. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre des années 2000/2002) est abrogé.

Art. 4
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 décembre 2005.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 101

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3781 du 11.11.2005) ;
- présenté au Conseil régional en date du 14.11.2005 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II^{ème} et IV^{ème} en date du 23.11.2005 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil II^{ème} et IV^{ème} – avis en date du 30.11.2005 nouveau texte des Commissions et rapports des Conseillers RINI et PRADUROUX ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 09.12.2005, délibération n° 1656/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 15 décembre 2005.

- ⁽¹⁾ L'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 prevede quanto segue:

«Art. 10
(Finanziamento di speciali programmi di
investimento del Comune di Saint-Vincent)

1. Per la riqualificazione di Saint-Vincent, la Regione interviene con un finanziamento straordinario di lire 40 miliardi nel sessennio 1997-2002, pari all'80 per cento del previsto investimento di lire 50 miliardi necessario all'elabora-

- zione e all'attuazione di un piano di interventi alla realizzazione del quale concorre per il 20 per cento il Comune.
2. Il piano di cui al comma 1, finalizzato ad interventi a completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da gioco e della stazione termale, proposto dal Comune, è approvato dalla Giunta regionale.
 3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 1997-1999 la spesa di lire 19.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 6.000 milioni annui per gli anni 1998 e 1999. All'autorizzazione del restante onere di lire 21.000 milioni e alla sua articolazione per annualità si provvederà annualmente con legge finanziaria (cap. 33670 di nuova istituzione).».

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue:

- «3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.».

Nota all'articolo 3:

- ⁽³⁾ L'articolo 7, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «3. Il finanziamento annuale da attribuire al Comune di Saint-Vincent a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti alla Regione dalla gestione della Casa da gioco è garantito nella misura minima di lire 7.000 milioni (euro 3.615.198) per gli anni 2000 e 2001 e di euro 3.615.000 a decorrere dall'anno 2002 (cap. 33740).».